

Allegato 1 Del Var. P.R.

Modifiche in rosso



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____,

SOMMARIO

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organi preposti all'espletamento del servizio
- Art. 3. Disciplina della polizia rurale
- Art. 4. Modalità di espletamento del servizio
- Art. 5. Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 6. Provvedimenti di Polizia Rurale
- Art. 7. Disposizioni di carattere generale

CAPO II - DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

- Art. 8. Ingresso in fondi altrui
- Art. 9. Movimenti di terra
- Art. 10. Lavorazioni superficiali dei terreni
- Art. 11. Stalle
- Art. 12. Concimaie
- Art. 13. Pozzi per l'irrigazione

CAPO III – TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE, VIABILITÀ, ACQUE E PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 14. Tutela degli alberi e del paesaggio rurale
- Art. 15. Prescrizioni per la protezione civile: manutenzione terreni, ripe, siepi e alberi su strade
- Art. 16. Recinzioni
- Art. 17. Tutela delle strade comunali e vicinali extra urbane
- Art. 18. Materiali di demolizione
- Art. 19. Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali
- Art. 20. Scarico di rottami e di detriti
- Art. 21. Siepi e canneti
- Art. 22. Prevenzioni incendi – divieti e prescrizioni
- Art. 23. Spegnimento degli incendi
- Art. 24. Manutenzione di strade vicinali
- Art. 25. Divieto di trasporto di carichi dannosi, pericolosi e di facile dispersione
- Art. 26. Trasporto di letame

CAPO IV - ACQUE

- Art. 27. Deflusso delle acque
- Art. 28. Inquinamento atmosferico e delle acque

CAPO V - TRATTAMENTI SANITARI

- Art. 29. Trattamenti fitosanitari
- Art. 30. Disciplina e limitazioni
- Art. 31. Irrigazioni
- Art. 32. Terreni circostanti le borgate

- Art. 33. Spigolature
- Art. 34. Uso fertilizzanti
- Art. 35. Spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti
- Art. 36. Trasporto spandimento e stoccaggio

CAPO VI – PIANTE E BESTIAME

- Art. 37. Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 38. Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante
- Art. 39. Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione
- Art. 40. Norme relative alla protezione delle piante
- Art. 41. Collocamento di esche avvelenate
- Art. 42. Bestiame, animali e fauna selvatica
- Art. 43. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- Art. 44. Eliminazione animali morti

CAPO VII – DEL PASCOLO

- Art. 45. Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo
- Art. 46. Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art. 47. Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- Art. 48. Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 49. Pascolo degli animali caprini

CAPO VIII – VENDITA DI PROPRI PRODOTTI

- Art. 50. Vendita di propri prodotti
- Art. 51. Produzione e vendita del latte
- Art. 52. Vendita ambulante di piante e semi

CAPO IX – CACCIA E PESCA

- Art. 53. Caccia e pesca

CAPO X - SANZIONI

- Art. 54. Importo delle sanzioni**
- Art. 55. Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**
- Art. 56. Sequestro e custodia di cose
- Art. 57. Sospensione delle attività
- Art. 58. Proventi

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59. Entrata in vigore

.....Omissis.....

CAPO III
TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE, VIABILITA', ACQUE E PRESCRIZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE

Art. 14

Tutela degli alberi e del paesaggio rurale

1. Gli alberi di alto fusto ed in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, nonché gli alberi in adiacenza ed in stretta relazione ad insediamenti colonici sono oggetto di tutela e quindi non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza autorizzazione comunale.
2. E' vietato procedere al taglio ed alla potatura in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere considerate "monumentali".
3. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.
4. Nell'ambito degli interventi agrari (anche se non espressamente previsti nei P.M.A.A.) dovranno essere tutelati, ripristinati e valorizzati gli elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo esistente e adottati tutti i provvedimenti per migliorare lo stato idrogeologico del terreno.
5. Gli alberi da abbattere per provate esigenze di produzione agricola, dovranno essere sostituite con le stesse essenze o con essenze locali.
6. Non dovranno essere alterati i percorsi "storici", comprese quelli poderali ed interpoderali esistenti. Questi dovranno essere valorizzati e aperti al pubblico transito. Gli interventi di manutenzione e ripristino sono soggetti ad autorizzazione comunale.
7. E' fatto obbligo a chiunque proceda a nuove edificazioni o ristrutturazioni di edifici esistenti di mettere a dimora piantumazioni di essenze locali in modo da inserirle e/o integrarle nell'ambiente circostante dell'immobile.

Art. 15

Prescrizioni per la protezione civile: manutenzione terreni, ripe, siepi e alberi su strade

1. I proprietari dei terreni devono mantenere gli argini e le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti sul e del manto stradale, in modo da prevenire la caduta di massi, terreno o quant'altro sulla strada. Devono altresì realizzare, se necessarie, opere di sostegno o contenimento per evitare i predetti eventi, nonché opere di regimazione e contenimento delle acque ricadenti su detti terreni che possano provocare gli eventi sopra descritti.

2. I proprietari dei terreni prospicienti e sovrastanti le strade Comunali devono mantenere gli stessi puliti e sgombri da rovi, rami nonché provvedere al taglio dell'erba per una fascia di almeno 10 metri rispetto al margine della strada ivi compreso la fossa stradale.

3. i proprietari dei terreni su fronte strada o spazi pubblici (parcheggi, zone sportive, scolastiche, sanitarie o a qualunque destinazione pubblica, hanno l'obbligo di rasare siepi ed alberi che invadono la proprietà pubblica, nonché di pulire e ricavare le fosse campestri e tenere sgombri i traversanti stradali da fango o franamento di terreno od altro materiale proveniente dal loro fondo. L'obbligo di tenere pulite le fosse campestri è esteso altresì alla eliminazione di piante o arbusti che creino ostacolo al regolare deflusso delle acque piovane e/o pericolo ed intralcio alla circolazione viaria.

4. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni di mettere in sicurezza o abbattere alberi o arbusti pericolanti o che tali possono divenire per avverse condizioni atmosferiche, che cadendo andrebbero ad interessare la viabilità pubblica o aree pubbliche. In questo caso il Comune interviene applicando le sanzioni pecuniarie nonché l'esecuzione d'ufficio di cui ai successivi art. 54 e 55 con spese a carico dei proprietari.

5. I proprietari dei pini o altre essenze di alto fusto che, col loro apparato radicale danneggino strade o marciapiedi o edifici pubblici sono obbligati a coprire le spese comunali di rimessa in pristino

6. L'Amministrazione Comunale effettua, con propri incaricati, controlli annuali preventivi al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità dovuti alla inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo. Annualmente il Comune redige con Determinazione Dirigenziale un tariffario degli interventi di rimessa in pristino da applicare a seguito di verbale di constatazione di inerzia dei privati inviato dal Comando di Polizia Comunale, classificando le spese da addebitarsi ai soggetti inadempienti. Il suddetto tariffario considererà i costi comunali del personale, mezzi e/o ditte specializzate impiegati per l'intero intervento; ciò oltre le sanzioni pecuniarie e penali risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 54 e 55 e fatte salve le sanzioni di cui al vigente Codice della strada.

.....Omissis.....

CAPO X

SANZIONI

Art. 54

Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, al servizio di Polizia Municipale nonché da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.

2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

3. Fatto salvo il principio di “specialità” di cui all’art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

5. Nel caso di violazione dell’art. 15 del presente regolamento, l’irrogazione della sanzione pecuniaria comporta l’applicazione della sanzione accessoria di rimozione, ove questi persistano al momento dell’accertamento, dei vizi che determinano l’irrogazione in parola. Il verbale di accertamento della violazione al presente regolamento conterrà anche il termine perentorio entro il quale il responsabile della violazione dovrà provvedere alla rimozione, a proprio onere e carico, dei vizi che hanno determinato l’accertamento alla violazione stessa.

6. La mancata ottemperanza alla sanzione accessoria elevata, comporterà, oltre alla segnalazione alla competente autorità Giudiziaria, l’applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1500,00 nonché l’esecuzione d’ufficio degli interventi necessari con oneri posti a carico del responsabile della violazione.

7. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. Dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l’applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981

Art. 55

Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio

1. Il verbale della Polizia Municipale dell’inottemperanza di cui al 6° comma dell’art. 54, qualora riguardi in particolar modo situazioni di pericolo per la circolazione stradale, sarà inviato al Responsabile dell’Area Protezione Civile che potrà, previo accertamento delle condizioni di pericolo, disporre l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari a spese degli interessati.

2. Sono fatti salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrano gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all’art. 50 e art. 54 D.Lgs n. 267/2000 per igiene e sanità, inquinamento acustico e atmosferico, ordine pubblico, e pubblica incolumità.

.....Omissis.....